



***In Italia i trattamenti psichiatrici sono di norma volontari. Ognuno di noi ha dunque il diritto di scegliere "se" e "come" curarsi, di essere adeguatamente informato sulla natura e gli effetti della terapia e di rifiutare qualsiasi tipo di cura gli venga somministrata contro la sua volontà. La legge 833/1978 (che ha "inglobato" la legge 180/1978) disciplina un'eccezione a questo principio e cioè il Trattamento Sanitario Obbligatorio. Dunque, in presenza di questo tipo di provvedimento, possiamo essere sottoposti contro la nostra volontà ad un trattamento psichiatrico***

**T.S.O.**

**(TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO)**

***CONOSCI I TUOI DIRITTI ?***

**Opuscolo informativo sui diritti dei soggetti sottoposti a T.S.O.  
in regime di degenza ospedaliera**

Riferimento normativo :

**L. 833 23 dicembre 1978 Artt. 33-34-35**

Altre fonti consultate (non specifiche dell'ambito psichiatrico) :

**Costituzione Italiana artt. 32- 13- 24**

**Normativa sulla Privacy EU 679/2016 (G.D.P.R.)**

**Carta europea dei diritti del malato**

**Dichiarazione sulla promozione dei diritti dei malati in Europa**

**Carte dei Servizi Sanitari regionali**

**Rapporti Comitato Prevenzione Tortura e Trattamenti Inumani e Degradanti ( CPT)**

**Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo**

**Convenzione di Oviedo**

Il IV comma dell'art.34 della Legge 833/78 prevede che il TSO per malattia mentale può prevedere che le cure vengano prestate con ricovero coatto in Ospedale solo se: - esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, - se gli stessi non vengano accettati dall'infermo, e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere

### **T.S.O. in regime di degenza ospedaliera: La procedura di applicazione.**

- Un **medico** (non necessariamente psichiatra) ti **visita** personalmente .
- Qui di seguito le tre condizioni che devono sussistere contemporaneamente perché tu venga sottoposto a T.S.O. :
  - 1) Un medico rileva un tuo eventuale stato di **alterazione psichica** che egli considera talmente grave da richiedere interventi terapeutici **urgenti** che non è possibile rimandare;
  - 2) ti **propone** degli interventi terapeutici, tu **rifiuti** questi interventi ;
  - 3) non ci sono le condizioni grazie alle quali gli interventi terapeutici potrebbero essere effettuati, in maniera tempestiva, in un contesto non ospedaliero (per es. presso il centro di salute mentale o a domicilio).
- Il medico insiste e tenta di convincerti instaurando un dialogo ed un'opera di persuasione informandoti riguardo gli interventi terapeutici proposti al fine di ottenere il tuo **consenso** e quindi il ricovero volontario ( T.S.V.) ;
- tu continui a non accettare né gli interventi terapeutici né il ricovero ;
- il medico redige un **certificato** in cui specifica: le tue generalità; le sue generalità e i suoi contatti; il motivo della richiesta del trattamento sanitario obbligatorio descritto in maniera dettagliata (**non solo la diagnosi psichiatrica**). Egli non deve usare moduli prestampati; deve descrivere tutte le iniziative intraprese per convincerti al ricovero volontario; deve citare i riferimenti normativi e inserire luogo, data, ora, timbro e firma leggibile ;
- il medico invia il certificato al **Sindaco** del tuo comune di residenza, o del comune in cui ti trovi in quel momento ;
- il medico chiama ed interpellava un **secondo medico** (non necessariamente psichiatra ma obbligatoriamente operante presso il servizio pubblico) ;
- il secondo medico ti visita personalmente e anch'egli redige un certificato dettagliato aggiungendo l'indicazione del reparto ospedaliero denominato **S.P.D.C.** (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) in cui richiede che tu sia ricoverato . Se concorda con il collega, **convalida** la proposta di T.S.O. da inviare al Sindaco;
- entrambi i certificati vanno inviati al Sindaco.

Il Sindaco, o un suo delegato, acquisiti i due certificati, entro 48 ore dalla convalida può emettere un'**ordinanza** (**il Sindaco può non convalidare la proposta anche se non è letteralmente previsto nella legge**) : spetta infatti al Sindaco adottare tali provvedimenti, in qualità di autorità sanitaria locale e titolare del potere di emanare ordinanze urgenti.

L'ordinanza del Sindaco è un atto amministrativo che implica la **notifica** all'interessato (**purtoppo ciò non viene esplicitato nella normativa** ).

**Il TSO è un atto di limitazione della libertà personale che , emesso in forma di ordinanza sindacale, diventa efficace proprio grazie alla notifica ai soggetti interessati .**

La legge non prevede alcun tipo di notifica del provvedimento alla persona sottoposta a T.S.O. (né da parte del Sindaco né del Giudice) .

La necessità di portare a conoscenza della persona la modalità ed i termini in cui può opporsi al provvedimento che lo riguarda è parte integrante del diritto ad una piena difesa sancito dalla Costituzione. La notifica ha proprio la funzione di portare l'atto a conoscenza del destinatario, al fine di consentire l'instaurazione del contraddittorio e l'effettivo esercizio del diritto di difesa (art. 24 cost. "Diritto alla difesa"). In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere. Spesso i documenti non vengono consegnati all'interessato, il quale dovrà espressamente richiederli, con le difficoltà che questo comporta.

*“Occorre che l'interessato abbia accesso ad un tribunale e l'opportunità di essere ascoltato personalmente o, se necessario, mediante una certa forma di rappresentanza.*

*In caso contrario non fruirebbe delle “garanzie fondamentali di procedura applicate in materia di privazione di libertà” ( Fonte : Corte EDU, sentenza Winterwerp c. Paesi Bassi, 24 ottobre 1979, n. 33).*

- L'ordinanza del Sindaco deve riportare : le tue generalità ; generalità di entrambi i medici ; indicazione del reparto del ricovero ; luogo , data, ora e firma leggibile ;
- l'ordinanza se non viene eseguita entro 48 ore dalla sua emissione **decade** e ne va data comunicazione al Sindaco . Se ritenuto ancora necessario, va rinnovata la richiesta di T.S.O. (con la stessa procedura di legge);
- Qualora ti trovassi in un comune diverso da quello della tua residenza, il Sindaco che emette l'ordinanza ne invia comunicazione al Sindaco del tuo comune. Invia altresì comunicazione al Ministero dell' Interno, all'Ambasciata e/o al Consolato competente in caso tu sia cittadino apolide o straniero .
- Il Sindaco trasmette l'ordinanza all'ufficio della **Polizia municipale** che è l'organo che materialmente la rende esecutiva e ne vigila la corretta esecuzione;
- la polizia municipale, insieme al personale sanitario, ti accompagna sino al reparto psichiatrico denominato **S.P.D.C.**, situato all'interno di strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
- In casi particolari potrebbe essere richiesta la presenza delle **forze dell'ordine**.

Il provvedimento con il quale il Sindaco dispone il T.S.O. in regime di degenza ospedaliera, corredato dalla proposta medica motivata e dalla convalida , deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, al **Giudice Tutelare** nella cui circoscrizione rientra il comune .

Il Giudice Tutelare, entro le successive 48 ore al ricevimento dell'ordinanza , ricevute le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al Sindaco. In caso di mancata convalida il Sindaco dispone la cessazione del T.S.O. in regime di degenza ospedaliera .

*Il **Giudice Tutelare** è un giudice di tribunale al quale vengono affidate le questioni che hanno ad oggetto questioni riguardanti persone incapaci o non del tutto capaci di provvedere da sole ai propri interessi. Il **Giudice Tutelare**, quindi, si occupa essenzialmente di tutelare i soggetti deboli, come i minorenni e gli incapaci. La sua funzione è essenziale, in quanto ogni suo provvedimento è adottato nell'esclusivo interesse del soggetto (minore, incapace, ecc.) per il quale il suo intervento è stato richiesto .*

Il T.S.O. comporta una restrizione della libertà, oltre che la privazione del diritto costituzionalmente garantito di scegliere se sottoporsi o meno ad un trattamento sanitario.

Nell'attuale normativa non si prevede esplicitamente che il diretto interessato sia sentito personalmente da Sindaco e Giudice Tutelare, mai, in nessuna fase del procedimento (così come previsto dagli Standards del Comitato Prevenzione Tortura del Consiglio d'Europa). Vi è quindi un problema di diritto di difesa costituzionalmente garantito ad ogni persona. Il fatto che ve ne sia la facoltà non tranquillizza, poiché se non v'è l'obbligo del rispetto di una certa formalità garantistica, questa difficilmente verrà adottata.

Qui di seguito indichiamo i diritti di coloro ai quali sovente non viene data voce, diritti che spesso sono solo sulla carta, sappiamo che la prassi sembra andare in tutt'altra direzione.

Ciò non ci scoraggia, e non ci deve scoraggiare, dal ribadire l'esistenza e l'esigibilità dei nostri diritti.

## I tuoi diritti :

Il T.S.O. va disposto sempre secondo l'articolo 32 della Costituzione, nel **rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici**, tra i quali, per quanto possibile anche quello alla libera scelta del medico e del luogo di cura (art.33 L.833/78), per cui :

- hai diritto alla libera **scelta** del **luogo di cura** (*si sa che la prassi è differente*) (art.33 L.833/78), quindi puoi scegliere in quale S.P.D.C. essere ricoverato. Ciò compatibilmente con la disponibilità dei posti letto e distanza della struttura .
- Hai diritto alla libera **scelta** del **medico** (*sembra impossibile ma è così*) (art.33 L.833/78), quindi se preferisci essere seguito da un medico piuttosto che da un altro, puoi essere da questo visitato e attenerti alle cure che ti prescriverà.
- Hai diritto alla **comunicazione** con l'esterno (art.33 L.833/78), non possono sottrarti telefono, pc o altri dispositivi (salvo utilizzarli nel rispetto della privacy altrui e tenerli spenti nelle ore del riposo) e puoi contattare **chiunque** : familiari, amici, conoscenti, associazioni, un legale, il Giudice Tutelare.
- Puoi ricevere **visite** da chiunque tu voglia autorizzare all'ingresso in reparto, nel rispetto degli orari di visita (*ciò non è esplicitato nella normativa ma rientrerebbe nel diritto alla comunicazione*).
- Benché tu non possa rifiutare le cure hai **diritto alla scelta terapeutica** (*anche questo non è esplicitamente previsto nella normativa sul T.S.O.*) : ogni individuo ha il diritto di scegliere liberamente tra differenti procedure ed erogatori di trattamenti sanitari sulla base di informazioni adeguate (Fonte : Carta europea dei diritti del malato).
- Chiedi di conoscere gli estremi del provvedimento di T.S.O. (*anche se non risulta scritto nero su bianco nell'attuale normativa*), hai **“Diritto all'informazione”** : ogni individuo ha il diritto di accedere a tutte le informazioni che riguardano il suo stato di salute.( Fonte : Dichiarazione sulla promozione dei diritti dei malati in Europa). Accertati del tuo **status** (cioè se ti trovi ricoverato in T.S.O. o in Trattamento Sanitario Volontario) .

Se pensi che possa esserci un **abuso o una violazione dei tuoi diritti**, chiedi di poter comunicare con il **Giudice Tutelare** competente per territorio (quello operante nel Comune il cui Sindaco ha disposto il T.S.O.). E' importante aver chiaro che **non possono rifiutarsi** di metterti in contatto con il Giudice Tutelare (*non è esplicitato nella normativa ma è implicito nel tuo diritto alla comunicazione con chiunque*) .

*“E' difficile che la persona sottoposta a T.S.O. trovi il modo di rivolgersi al Giudice durante il ricovero. E' vero che secondo l'Art. 33 “nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l'infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno” , ma se questi non ha con chi comunicare, e non ha qualcuno*

che lo supporti nel suo intento di opporsi al T.S.O. (familiari, associazioni, amici,...) sarà davvero difficile, in concreto, che lo faccia, tenendo conto della posizione di assoluta soggezione che acquisisce in quanto coatto, e soprattutto in quanto paziente coatto “ (La Coazione Terapeutica. Uno studio comparato : M. Pelazza).

Il T.S.O. ha una **durata** di 7 giorni , con possibilità di rinnovo di 7 in 7 (**nell'attuale normativa non esiste un limite temporale !!**). È anche possibile che **cessino le condizioni che richiedono l'obbligo del T.S.O.** Il compito di comunicare tali evenienze al Sindaco è sempre del sanitario responsabile del servizio psichiatrico dell'unità sanitaria locale. Il Sindaco deve darne notizia al Giudice Tutelare .

Hai diritto a contattare un tuo **avvocato di fiducia** (**anche se questo non è esplicitato nella normativa rientra nel tuo diritto alla comunicazione con chiunque**) : **Il TSO è un atto di limitazione della libertà personale**. (“non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria” art. 13 cost. comma 2).

- Se pensi che la procedura non sia stata regolare, puoi richiedere la **REVOCA o la modifica** del provvedimento direttamente al **Sindaco** (art. 33 L.833/78) , **chiunque** può farlo. Se qualcuno vuole presentare richiesta di revoca per tuo conto, occorre una delega . Indica le motivazioni della richiesta di revoca : i difetti di forma sono facili da individuare (per es. il non rispetto dei passaggi formali, dei tempi ecc.). Più difficile è dimostrare l'insussistenza dei presupposti per il T.S.O. Nello specifico dovresti provare che non sussistevano le condizioni necessarie al ricovero e cioè che l'intervento non era urgente o che non avevi rifiutato le cure o anche che fosse in realtà possibile un contesto di cura extraospedaliero.

I provvedimenti sindacali di revoca o di modifica “sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato” (art. 33 co. 8).

Ricorda: il Sindaco ha **10 giorni** di tempo per risponderti (**in pratica potrebbe risponderti a ricovero terminato !!**).

- Hai diritto di accesso alla tua **cartella clinica** (**nonostante non sia espressamente previsto nell'attuale normativa**).

Hai diritto di accesso a tutte le **informazioni** nonché a tutta la **documentazione sanitaria** e agli atti relativi alla tua condizione di salute. Hai il diritto di leggere la cartella clinica che ti riguarda e che contiene anamnesi, diagnosi, prognosi, terapia e ogni altro dato rilevante. Al momento delle dimissioni hai diritto a richiedere una **copia della cartella clinica**, inoltrando un'apposita richiesta alle strutture di ricovero. ( Fonti : Carta europea dei diritti del malato; Dichiarazione sulla promozione dei diritti dei malati in Europa : “**Diritto all'informazione**” : ogni individuo ha il diritto di accedere a tutte le informazioni che riguardano il suo stato di salute).

Se hai dei dubbi chiedi informazioni al **personale del reparto** :

- hai diritto ad essere assistito da personale identificabile, sia per quanto riguarda la qualifica, sia per quanto riguarda la persona e perciò munito di cartellino di

identificazione visibile e leggibile (Fonte: Dichiarazione sulla promozione dei diritti dei malati in Europa).

- Hai diritto al rispetto della **privacy personale e dei tuoi dati** (Fonti : Normativa sulla Privacy EU 2016/679 G.D.P.R. ; Carta europea dei diritti del malato) .
- Sotto il profilo normativo non esiste una specifica norma di legge che attribuisce allo psichiatra il potere di contenere fisicamente il paziente, ( **infatti nell'attuale normativa sul T.S.O. non ve ne è nessun cenno**).  
Il T.S.O. non giustifica necessariamente la **contenzione** meccanica (cioè essere legati al letto), salvo casi del tutto eccezionali che rientrano nel così detto " stato di necessità" art. 54 C.P.

Art. 54 del codice penale :

Lo **stato di necessità** è la scriminante prevista dall'articolo 54 del codice penale secondo cui "Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo" i **requisiti** perché si possa invocare lo stato di necessità sono:

- l'esistenza di un **pericolo attuale e inevitabile**;
- l'esistenza di un pericolo che riguardi un **danno grave alla persona**.

In parole povere , non è punibile chi pratica la contenzione dimostrando di aver agito nell'ambito dell'art. 54 C.P.

- Puoi proporre **RICORSO** contro il provvedimento convalidato dal Giudice Tutelare al **tribunale** competente per territorio (art. 35 L.833/78), chiunque ne abbia interesse può farlo.

La legge non prevede un termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e nell'articolo di legge relativo non si specifica nulla. Si ritiene vada applicato il termine di **dieci giorni** (art. 739 c.p.c., terzo comma) .

Puoi compiere e ricevere tutti gli atti del giudizio personalmente e nel processo davanti al **tribunale** puoi farti rappresentare da persona munita di mandato scritto .

Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti e, acquisito il provvedimento che ha disposto il T.S.O. e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che si tenga l'udienza di comparizione.

Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni.

- Al termine dei 7 giorni il T.S.O. può essere **rinnovato** :

Se a giudizio dei medici il T.S.O. deve protrarsi oltre il settimo giorno, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico è tenuto a formulare 'in tempo utile' una proposta motivata al Sindaco, che lo comunica al Giudice Tutelare, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento . Deve essere eseguita la stessa procedura di legge che è stata utilizzata per la richiesta iniziale (proposta , convalida, Sindaco, Giudice) e naturalmente devono sussistere le tre condizioni di legge . Allo scadere del settimo giorno, se non vi è convalida del prolungamento, il ricovero non può legittimamente proseguire.

Una volta cessato il T.S.O. , o per scadenza dei termini o per il venir meno di una o più condizioni per la sua sussistenza, puoi chiedere la **dimissione** dal reparto (Fonti : Carta dei diritti del malato ;

Carta dei Servizi Sanitari) e la tua richiesta di “*liberazione*” deve essere esaudita ; infatti, in base al più volte citato principio fondamentale in ambito sanitario, se non sono presenti i presupposti per l’applicazione del trattamento obbligatorio vige la regola della volontarietà degli interventi .

Gli interventi terapeutici, ove presenti nel documento di dimissioni, possono essere esclusivamente *consigliati* (art. 32 Costituzione comma 2 : Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana)



**A cura dell'associazione radicale :**

***Diritti alla Follia ( Rights to Insanity)***

fondata il 25 luglio 2018, sede legale presso:

Via Angelo Bargoni, 32 - 00153 Roma RM Italia, [Europa](#)

Facebook fanpage: [Associazione Radicale "Diritti alla Follia"](#)

Facebookgroup: [Associazione "Diritti alla follia": iscritti, attivisti, simpatizzanti](#)

E-mail: [dirittiallafollia@gmail.com](mailto:dirittiallafollia@gmail.com)